

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1950

(43<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

### INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 1448) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 493	494
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	494,	495
MONALDI . . . . .		494
PISCITELLI . . . . .	494,	495
SACCO . . . . .		494
VENDITTI . . . . .		495
GRAVA . . . . .		495
JANNUZZI . . . . .		495

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Bosco Lucarelli, Cosattini, Falck, Farina, Grava,

Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani** » (N. 1448) (*D'iniziativa dei deputati Targetti e Santi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

La proposta, che è in sostanza molto semplice, non fa che riprodurre un disposizione già da noi adottata l'anno scorso.

C'è soltanto da rilevare che la proposta iniziale dei deputati Targetti e Santi tendeva a dare continuità e stabilità a questa provvidenza a favore degli addetti alla vigilanza, alla custodia e alla pulizia degli immobili urbani. La Commissione competente della Camera dei deputati ha viceversa ritenuto di dover concedere la provvidenza solo per l'anno in corso. A me pare che la Commissione possa senz'altro ap-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

43ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

provare il disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

MONALDI. Domando se non sarebbe più logico dare a questa gratifica un carattere di normalità e stabilità per tutti gli anni.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa era infatti la proposta iniziale; poi è stata modificata dalla Camera dei deputati. Questa materia infatti è normalmente oggetto di contrattazione collettiva e l'accordo è raggiunto direttamente tra le parti. Per quanto riguarda i portieri, stante la difficoltà di raggiungere un accordo fra le due categorie contrapposte, questo non si è potuto fare. La Camera dei deputati ha ritenuto che fosse più opportuno prendere una misura di carattere contingente nella speranza che si possa in seguito raggiungere un accordo fra le due categorie.

PISCITELLI. Dichiaro subito di essere contrario a questo disegno di legge; infatti facendo ricadere il carico di questa gratifica natalizia sugli inquilini noi commettiamo una grave ingiustizia e verremmo a peggiorare la condizione di una classe spesso poverissima a favore di una classe meno povera. Ciò avverrà specialmente nelle case popolari dove vivono inquilini estremamente poveri e per i quali il nuovo onere anche se piccolo può rappresentare un notevole sacrificio. Invito quindi i colleghi a riflettere sul problema al fine di non commettere una grave ingiustizia.

PRESIDENTE. Le preoccupazioni espresse dal collega Piscitelli, se hanno un fondamento per le case popolari, dove effettivamente vivono degli inquilini poverissimi, non ne hanno invece alcuno nei confronti della maggior parte delle altre case, specialmente nel centro e nel nord d'Italia dove il più delle volte i portieri si trovano in case abitate da inquilini che possono sopportare il modestissimo onere di questa tredicesima mensilità.

PISCITELLI. La conseguenza pratica è questa, che noi, approvando questo disegno di legge, faremo pagare la tredicesima mensilità ai portieri a poverissima gente.

SACCO. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame, proprio in vista del fatto che la sua efficacia è limitata ad un anno. Si tratta infatti di un provvedimento che comporta un certo carico per una serie di persone fra cui anche un buon numero di operai e che non potrebbe avere un carattere definitivo.

C'è poi da domandarsi cosa avverrà della consueta mancia che si dà alla fine dell'anno al portiere? Avverrà che molta gente non darà più la mancia, e quindi, in complesso, il portiere ne avrà un vantaggio relativo.

PRESIDENTE. Ciò è più dignitoso tuttavia!

SACCO. Nel tempo fascista fu vietato accettare mancie, perchè la mancia fu considerata offensiva; l'usanza è stata ripristinata in tempo democratico ed è molto discutibile se sia più democratico dare la mancia o piuttosto non darla.

Riconfermo in ogni modo quanto ho già detto: voterò a favore del disegno di legge solo perchè ha carattere transitorio, se dovesse avere carattere definitivo dovrei dichiararmi contrario per le ragioni che ho esposte.

BITOSSÌ. È fuori dubbio che il personale di vigilanza, di custodia e di pulizia degli immobili urbani debba avere anch'esso la gratifica natalizia; ma è molto discutibile il criterio adottato dal disegno di legge per cui l'onere finanziario di tale miglioramento al portiere viene a ricadere su altra categoria di lavoratori in veste di inquilini.

Vi è poi da osservare che se è ammissibile che gli inquilini sopportino tale onere nel caso di fitti bloccati, è invece assolutamente ingiusto che lo sopportino là dove i fitti, essendo liberi, hanno raggiunto livelli altissimi e assicurano quindi al proprietario un largo provento. La legge avrebbe dovuto distinguere fra le due ipotesi, facendo gravare la tredicesima mensilità sul proprietario nel caso che egli ricavi un notevole reddito dall'immobile locato, e facendola gravare invece sugli inquilini, almeno per una certa parte, nel caso contrario.

Si dovrebbe infine tener conto del fatto che dove gli inquilini sono molti l'onere per ciascuno di essi è piuttosto basso, mentre diventa più gravoso col diminuire del numero degli inquilini.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma anche le

retribuzioni dei portieri sono stabilite in rapporto al numero degli appartamenti esistenti nel palazzo. Quindi, dove vi sono pochi inquilini lo stipendio è più basso e anche la gratifica è più bassa; nei palazzi dove vi son più appartamenti accade invece il contrario.

VENDITTI. Il concetto espresso dall'onorevole Bitossi è questo: distinguere gli stabili ad affitto prorogato da quelli ad affitto non prorogato.

BITOSSÌ. Allo stato attuale delle cose credo che non si possa far altro che approvare la legge così come è, tenendo conto però che essa, mentre costituisce un atto di giustizia verso il personale addetto alla vigilanza, costituisce invece una ingiustizia verso molti inquilini, quelli almeno che pagano fitti elevati. Dato il carattere provvisorio della legge si può approvarla, invitando però il Governo a predisporre per il prossimo anno un disegno di legge che tenga conto delle varie esigenze avanzate nel corso della discussione.

GRAVA. Intendo porre in rilievo le incongruenze del disegno di legge in esame, associandomi in ciò alle osservazioni degli onorevoli Piscitelli, Sacco e Bitossi. La legge avrebbe dovuto infatti distinguere tra coloro che abitano immobili sottoposti tuttora al regime di proroga e coloro che invece abitano immobili non soggetti a questo vincolo. Se può infatti considerarsi giusto che l'inquilino che paga un canone di affitto molto basso e non certo proporzionato a quelli che sono i fitti attuali, sopporti l'onere derivante da questa tredicesima mensilità, è assolutamente ingiusto che tale maggior onere ricada su coloro che pagano fitti normali, che sono spesso altissimi.

Pur riconoscendo quindi l'utilità del disegno di legge e pur dandogli la mia approvazione, mi auguro però che per il futuro, fino a quando, cioè, continuerà a sussistere il regime vincolistico, si tenga conto delle esigenze prospettate.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero dare un chiarimento. Nell'articolo 3 del disegno di legge non è affatto detto che la gratifica natalizia debba essere pagata dagli inquilini; è detto semplicemente che è pagata dal proprietario che ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sul conduttore del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle

locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253. Quindi vi si fa un rinvio alla disciplina delle locazioni, per quanto riguarda la ripartizione delle spese tra inquilini e proprietari.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, ogni volta che si parla di rapporti fra inquilini e proprietari si parte, a mio parere, da un presupposto sbagliato, cioè si indentificano nei proprietari coloro che stanno bene e negli inquilini tutti coloro che stanno male. Vi sono invece degli inquilini che posseggono ingenti patrimoni e che tuttavia hanno una casa in fitto; e proprietari di immobili che debbono venderla casa per vivere. Siamo in un periodo d'altra parte in cui la classe più favorita è quella degli inquilini, bisogna riconoscerlo, perchè essi godono ormai da molto tempo di un immobile, corrispondendo un canone che non è adeguato al valore attuale della moneta.

Mi pare che il disegno di legge debba essere approvato così com'è e debba essere lasciata impregiudicata ogni questione relativa a quella che potrà essere la futura determinazione dei canoni locatizi. In questo senso sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PISCITELLI. Voterò contro il disegno di legge perchè ritengo che esso, come del resto molte delle leggi sociali che andiamo approvando, non costituisca un vero atto di giustizia ma aggravi invece l'ingiustizia esistente.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo fare alcune riserve su quanto il senatore Piscitelli ha affermato; ritengo infatti che le leggi sociali debbano essere fatte così da procurare la migliore tutela possibile a tutti i prestatori d'opera.

Convengo con la Commissione sulla gravità e complessità della questione dei rapporti fra proprietario e inquilino; è questa una materia che è stata ampiamente dibattuta in Parlamento ed ha portato ad una legge che potrà essere criticabile in qualche caso particolare ma dalla quale non possiamo prescindere e che dobbiamo anzi considerare come un naturale presupposto alle nostre discussioni.

Ora, per assicurare la Commissione, devo dire, innanzitutto che con il disegno di legge in discussione noi non introduciamo un onere nuovo, perchè esso viene già da alcuni anni sop-

portato congiuntamente da proprietari e inquilini. D'altra parte poi bisogna ricordare che la gratifica natalizia è commisurata alla mensilità di retribuzione per la determinazione della quale si tiene conto delle dimensioni, diciamo così, del fabbricato, cioè del numero degli inquilini che esistono in ciascun fabbricato; cosicchè l'onere resti attenuato per coloro che abitano in stabili composti da pochi appartamenti.

In terzo luogo desidero porre in rilievo il carattere contingente che è stato dato a questa disposizione, carattere che ha incontrato, mi pare, il consenso della Commissione. Si parte cioè dal punto di vista che la materia dei rapporti tra proprietari e portieri e tra proprietari ed inquilini si trova in una situazione di eccezione e che soltanto in vista di questa eccezionalità è regolata attraverso questi interventi legislativi, nella speranza che si possa giungere ad una normalizzazione della situazione edilizia nel nostro Paese, e quindi, ad una normalizzazione anche dei rapporti tra proprietari ed inquilini da una parte, e proprietari e portieri dall'altra, sul normale terreno su cui intese di questo genere sono raggiunte, vale a dire, per quanto riguarda i portieri e i proprietari, sul terreno sindacale. È questa la ragione fondamentale per cui la Camera dei deputati, accogliendo la relativa proposta che a nome del Governo io feci, ha voluto limitare ad un anno solo l'obbligo della gratifica natalizia.

In base a queste considerazioni prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dei singoli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad

altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1950 in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1950, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.

(È approvato).

#### Art. 3.

La concessione della gratifica di cui al predetto articolo 1 è a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.